



Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Premessa

Bullismo e cyberbullismo appartengono alla categoria di fenomeni che caratterizzano i ragazzi della generazione odierna, che vanno individuati e gestiti, arginando le prepotenze, tutelando le vittime, ma senza dimenticare di prendersi cura sul piano educativo di ogni soggetto coinvolto.

In principio la preoccupazione era riferita unicamente al bullismo, ma la rapida diffusione delle nuove tecnologie ha determinato l'ampia diffusione del cyberbullismo, come forma di bullismo esercitata attraverso i social media e gli strumenti informatici in generale. Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

A ciò si aggiunge il fatto che il mondo virtuale viene percepito come meno reale, e i soggetti coinvolti faticano a prendere coscienza della gravità che alcune situazioni di diverbio, una volta rese virali sui social, possono assumere; ed è anche più difficile intervenire immediatamente e in maniera perentoria.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, come previsto dalle norme di legge e linee guida, quali a titolo di esempio:

- *artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana*
- *artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale*
- *artt. 2043-2047-2048 Codice Civile*
- *Direttiva MIUR n.1455/06*
- *Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007*
- *Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007*
- *Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007*
- *D.P.R. 249/98 e 235/2007*
- *Legge del 29 maggio 2017, n.71*
- *UNI/ PdR 42: 2018 "Prevenzione e contrasto del bullismo - Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni".*
- *LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, gennaio 2021, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.*
- *Legge del 17 maggio 2024, n. 70*

Tipologie generali di bullismo e cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata
- L'intenzione di nuocere
- L'isolamento della vittima.



Rientrano nel Cyberbullismo:

- I litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- Le molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- L'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- La pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- La registrazione delle confidenze –raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- L'insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- L'estromissione intenzionale dall'attività on line
- L'invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Rischi corrispondenti:

- **Reati presupposto 231 connessi** alle forme più gravi di bullismo (pornografia minorile, associazione per delinquere, lesioni personali aggravate)
- **Altri reati non 231 connessi** al bullismo (violenza sessuale individuale o di gruppo, lesioni comuni, maltrattamenti, estorsione, stalking, violenza privata, furto, rapina, diffamazione, tortura...)
- **Responsabilità concorrente** dell'ente gestore in caso di risarcimento del danno da bullismo.
- **Danno all'immagine** dell'ente per casi gravi di bullismo con risonanza mediatica.

Regolamento antibullismo

Premessa

Il presente regolamento integra le disposizioni già in vigore all'interno dei CFP e recepisce quanto indicato sia dalla legge 71/17 che dalla successiva *Legge del 17 maggio 2024, n. 70 e dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, gennaio 2021, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo*. Esse prevedono l'emissione di uno specifico regolamento antibullismo che indichi in modo puntuale i comportamenti non consentiti e le relative sanzioni.

Le norme di riferimento infatti, non attribuiscono valore a formulazioni generiche, ma richiedono, nella prospettiva di una piena tutela della vittima del bullismo, la puntuale indicazione dei singoli comportamenti vietati, con una descrizione specifica della fattispecie sanzionata, anche in coerenza con i principi di tipicità ed esaustività della norma propri della legislazione penale.

Gli organismi del CFP sono competenti esclusivamente per l'adozione delle sanzioni di natura amministrativa e disciplinare connesse alle violazioni del presente regolamento. Gli ulteriori ed eventuali profili di natura civile e penale sono regolati dalla legislazione in vigore.

Il monitoraggio in merito all'applicazione del presente regolamento e delle norme cogenti e volontarie da esso richiamate è affidato all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del medesimo D.lgs. 231/01, con gli strumenti propri di tale organismo (flussi informativi ed audit periodici a campione).



Reati specifici e comportamenti sanzionatori

Reati/Descrizione in astratto della condotta conducibile ad una forma di bullismo o cyberbullismo	Comportamenti sanzionati
Atti persecutori c.d. <i>stalking</i> (art. 612 bis c.p.) È punito [...] chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, ripetutamente molesta, assume comportamenti aggressivi o vessatori nei confronti di un altro compagno di scuola, causando in lui un perdurante stato d'ansia o paura, ad es. prendendolo in giro, insultandolo, appropriandosi dei suoi oggetti (diario, giubbotto, libri, ecc.), costringendolo a compiere atti contrari alla sua volontà, quali: consegnare soldi o la propria merenda, rubare la merenda o altri oggetti altrui, comprare sigarette, passare i compiti, danneggiare qualcosa, aspettandolo all'uscita da scuola per umiliarlo o deriderlo, ecc.</i>
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...] e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, [...], o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che aiuta il compagno, che ha commesso atti di bullismo, ad eludere o sviare le attività di ricerca della verità dei fatti svolte dagli addetti della scuola.</i>
Percosse (art. 581 c.p.) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, colpisce un altro compagno di scuola, con schiaffi, pugni, calci, pizzichi o altra forma di violenza fisica.</i>
Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, umilia, deride o schernisce un altro compagno di scuola.</i> <i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, istiga un compagno di scuola a commettere atti di violenza verso se stesso o altri compagni.</i>
Diffamazione (art. 595 c.p.) Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che diffonde in presenza di più persone, ovvero su un social network o comunque attraverso la rete Internet, informazioni false, offese, pettegolezzi, soprannomi denigratori o calunnie sul conto di un altro alunno o dei componenti del suo nucleo familiare</i>



Reati/Descrizione in astratto della condotta conducibile ad una forma di bullismo o cyberbullismo	Comportamenti sanzionati
Pornografia virtuale (art. 600- <i>quater</i> .1 c.p.) Chiunque produce o detiene o, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico relativo a minorenni, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che realizza foto o videoriprese di un altro compagno in situazioni intime.</i>
Sequestro di persona (art. 605 c.p.) Chiunque priva taluno della libertà personale è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, priva un compagno della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, ad es. rinchiudendolo in una stanza, per un tempo apprezzabile, anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo; oppure collocandosi in gruppo tutti attorno ad un compagno impedendogli di allontanarsi, con violenza o minaccia, per un tempo apprezzabile, ecc.</i>
Violenza sessuale (art. 609 <i>bis</i> c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che costringe il compagno/a a compiere o subire atti sessuali, compresi atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili.</i>
Corruzione di minorenne (art. 609 <i>quinqües</i> c.p.) Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere; ovvero la fa assistere al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che fa assistere il compagno/a ad atti sessuali o mostra materiale pornografico.</i>
Furto (art. 624 c.p.) Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che sottrae a un compagno beni di sua appartenenza, quali materiali necessari per la didattica, elaborati da consegnare ad un docente, indumenti, orologi, ecc. indipendentemente dal valore di questi.</i>
Rapina (art. 628 c.p.) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impone della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, con minacce o violenza fisica, sottrae al compagno beni di sua appartenenza, compreso il denaro.</i>



Reati/Descrizione in astratto della condotta conducibile ad una forma di bullismo o cyberbullismo	Comportamenti sanzionati
Estorsione (art. 629 c.p.) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, con atti prevaricatori o vessatori, costringe un altro alunno a consegnare denaro o altri oggetti di sua appartenenza, indipendentemente dal valore commerciale di questi, ovvero a fare o omettere qualcosa, ad es. consegnare i propri elaborati, ecc.</i>
Danneggiamento (art. 635 c.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico..., è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che distrugge, disperde, rovina o rende, in tutto o in parte, inservibile, qualcosa che appartiene al suo compagno, con violenza alla persona o con minaccia, sia che si tratti di abiti sia di altri oggetti ad es. materiali ad uso didattico, elaborati di qualsiasi genere o oggetti personali.</i>
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo... ovvero: indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato.	<i>È sanzionato il comportamento di due o più allievi che stabilmente si coalizzano per organizzare atti illeciti, infrazioni disciplinari a danno di uno o più compagni del CFP</i>
Minaccia (art. 612 c.p.) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, adotta comportamenti intimidatori nei confronti di un altro allievo, o prospetta a lui/lei un danno ingiusto, come percosse, rivelazione di segreti, diffusione di voci false o calunnie, distruzione di oggetti personali, ecc.</i>
Violenza privata (art. 610 c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito...	<i>È sanzionato il comportamento dell'allievo che costringe un altro allievo a compiere un atto non voluto con prevaricazione; è punito più gravemente l'allievo che costringe un altro a compiere un'infrazione disciplinare ad es.: rubare qualcosa di un terzo allievo.</i>



Procedura gestionale del bullismo/cyberbullismo da parte del CFP

Il direttore del CFP nomina uno o più Referenti antibullismo, quali figure preposte ad assistere gli alunni, assolvendo così il compito che la legge 71/17 gli affida e cioè raccogliere tempestivamente le informazioni in merito a fatti di bullismo e cyberbullismo e, una volta acquisite le informazioni, renderle note alla direzione del CFP e al Consiglio della Comunità Educativa e Pastorale, che stabiliranno, in accordo con lo stesso Referente, le sanzioni da adottare.

La raccolta delle informazioni può avvenire nei seguenti modi:

- Ricevimento di segnalazioni, in modo formale o informale, da parte degli allievi o dalle delle loro famiglie
- Comunicazione, da parte del personale scolastico, di comportamenti non corretti posti in essere dagli allievi e riconducibili al bullismo.
- Evidenza dai questionari di gradimento somministrati agli allievi e ai genitori dal SGQ

In ogni caso, all'utenza del CFP (allievi e genitori) devono essere fornite chiare indicazioni su come poter raggiungere il Referente antibullismo per effettuare segnalazioni o richiedere assistenza.

Il CFP dovrà conservare le evidenze in merito alle segnalazioni relative al bullismo ed alle conseguenti azioni (comprese le sanzioni per violazione del regolamento scolastico) attraverso gli appositi verbali o altri documenti da acquisire agli atti (es. corrispondenza con la famiglia, relazioni del Referente antibullismo, ...).

Nei casi più gravi, che potrebbero assumere rilevanza legale o per le quali le famiglie abbiano già avviato un contenzioso tramite i propri legali, il direttore del CFP deve informare l'OdV.

Formazione e sensibilizzazione in materia di bullismo

Il CFP pianificherà ogni anno dei momenti di formazione e sensibilizzazione sul bullismo rivolti alle varie componenti scolastiche (alunni, genitori, personale).

A partire dal 2025, il 20 gennaio viene istituita la "Giornata del rispetto", quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Il CFP può altresì promuovere ulteriori attività o campagne di sensibilizzazione rispetto al bullismo ed al cyberbullismo sia al proprio interno sia partecipando ad iniziative offerte sul territorio.

Evidenze

Verbali degli organi collegiali; relazioni del Referente antibullismo; provvedimenti sanzionatori agli allievi; segnalazioni al Consigliere; questionari di gradimento del SGQ; verbali di corsi di formazione sul bullismo; segnalazione all'OdV di fatti gravi di bullismo.